



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Mariagiovanna Compare ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23311/2024 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), in qualità di procuratrice generale della madre sig.ra *Parte_2* (*C.F._2*) con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Vecchione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso V. Emanuele II n. 82;

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con sede in Bergamo via Pradello n. 7/g in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *Controparte_2* con il patrocinio dell'Avv. Antonio Piantodosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bastiglia (MO), via XXV Aprile 18

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria eccezione e deduzione poiché destituite di fondamento in fatto ed in diritto, accertato e dichiarato il diritto di credito della ricorrente, condannare la *Controparte_1* al pagamento a favore della Sig.ra *Parte_1* della somma di Euro 105.761,96 (compresa IVA al 10% su Euro*

95.777,71 ed Euro 406,50 per rimborso del contributo unificato e marca amministrativa), oltre agli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, quarto comma cod. proc. civ. dalla data di notifica del ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ. (14 giugno 2024) sino al saldo; 2) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, condannare la **Controparte_1** al pagamento della somma di Euro 3.764,47 a titolo di rimborso delle spese di CTU, oltre agli interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo; 3) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, condannare la [...] **Controparte_1** al pagamento dei compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimborso spese generali”

Per parte resistente: “In via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione attiva **Pt_1** [...] in qualità procuratrice di **Parte_2** per i motivi sopra esposti 2) - In via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore del Collegio Arbitrale di Bergamo; 3) - In subordine, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; 4) Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni formulate voglia il Giudice adito: 5) accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario; 6) - per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; 7) - Nel merito, rigettare integralmente le domande attoree; 8) -In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità dell'interruzione dei lavori per cause non imputabili a **CP_1** [...] e condannare la ricorrente al pagamento la somma di euro € 11.592,00 come da conteggi depositati; 9) In via ulteriormente subordinata emettere i provvedimenti che l'onorevole giudice adito riterrà opportuni per un ottimale gestione della vicenda”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 6 giugno 2024, la sig.ra **Pt_1** in qualità di procuratrice generale della madre, proprietaria di due immobili posti al primo piano dello stabile sito in Torino, via Monesiglio 26, esponeva di aver sottoscritto, in data 5 giugno 2023, un contratto di appalto con la società **Controparte_1** d'or in poi **CP_1**, avente ad oggetto la ristrutturazione dei due appartamenti di proprietà della madre (doc. 5 ricorrente).

Tale contratto veniva stipulato successivamente a quello concluso tra il Condominio di via Monesiglio 26 e la *CP-* il 10.3.2023 ed avente ad oggetto i lavori di efficientamento energetico dello stabile da effettuarsi usufruendo del bonus 110% (doc. 4 ricorrente).

La ricorrente precisava che i lavori avevano avuto inizio alla fine del mese di luglio 2023 e che, in data 5 agosto 2023, gli stessi erano stati interrotti a seguito della demolizione della soletta posta in prossimità dell'ingresso dell'abitazione di altro condomino posta a piano terra del medesimo stabile. Deduceva che, successivamente a tale evento, l'impresa appaltatrice non aveva più ripreso le opere di ristrutturazione e che i lavori di efficientamento energetico del condominio non erano mai iniziati.

Per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione, a fronte di un corrispettivo pattuito di euro 180.565,83- di cui 54.169,79 euro da corrispondersi alla stipula e la restante parte secondo gli stati di avanzamento dei lavori-la ricorrente corrispondeva all'impresa complessivi €108.339,58 (docc. 10,11, 16 ricorrente).

Stante la mancata ripresa dei lavori di ristrutturazione, con pec del 28.5.2024, la *Pt_I* contestava a *CP-* il grave inadempimento e invocava la risoluzione del contratto chiedendo la restituzione di quanto corrisposto in eccesso rispetto ai lavori effettivamente eseguiti oltre al risarcimento dei danni per la rottura del solaio e la perdita della possibilità di fruire del bonus 110% (doc. 12 ricorrente).

Esponesse altresì di aver promosso procedimento per ATP per la quantificazione dei lavori eseguiti, procedimento cui la *CP-* non aveva partecipato, nel quale era stato affidato l'incarico all'Ing. *[...]* *Per_I* che ricostruiva i lavori effettuati e i rapporti dare-avere tra le parti (doc. 15 ricorrente).

La ricorrente, sulla base dell'esito del procedimento ex art. 696-696 bis c.p.c. aveva instaurato un giudizio monitorio per ottenere il pagamento delle somme individuate come dovute in sede di ATP ma il Tribunale di Torino respingeva il ricorso con decreto del 20.12.2024 ritenendo non sufficiente la relazione a provare la certezza e liquidità del credito.

Instaurava, quindi, il presente giudizio chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 105.761,96, oltre interessi di mora dalla data di notifica del ricorso per ATP sino al saldo, nonché il rimborso delle spese sostenute nel procedimento di ATP, quantificate in € 3.764,47 per la consulenza e 406,00 euro per il contributo unificato, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la società *CP_I*, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, deducendo che il contratto di appalto era stato sottoscritto dalla ricorrente in

proprio mentre la causa era promossa dalla ricorrente in qualità di procuratrice generale della madre; eccepiva altresì l'incompetenza del Tribunale adito e il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento e la declaratoria della legittimità dell'interruzione dei lavori per causa non imputabile alla convenuta, e la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 11.592,00, oltre spese e compensi di lite.

L'odierna causa veniva assegnata al dott. Ludovico Sburlati che fissava la prima udienza di comparizione al 26.3.2025 poi rinviata al 24.9.2025, udienza da svolgersi con modalità cartolari. Entro il termine assegnato le parti depositavano le note scritte e il Giudice, con provvedimento del 15.10.2025, rigettate le eccezioni preliminari e la richiesta di mutamento del rito, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. da svolgersi con modalità cartolari, con termine per il deposito delle note scritte al 4.2.2026.

Con decreto del Presidente del Tribunale nr. 141/2025 – V.T. del 10.11.2025 depositato in data 11.11.2025 il procedimento veniva riassegnato all'odierno Giudice.

Alla scadenza del termine assegnato alle parti, il Giudice, verificato il deposito delle note scritte da parte della sola ricorrente, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.

*** **

Devono essere anzitutto trattate le questioni preliminari sollevate dalla resistente.

In via preliminare la resistente ha contestato la sussistenza della competenza del Tribunale di Torino stante l'inserimento in contratto di una clausola compromissoria per cui le controversie derivanti dal contratto avrebbero dovuto essere devolute agli arbitri della Camera di Commercio di Bergamo. L'eccezione non può trovare accoglimento perché sollevata da controparte in riferimento alla clausola di cui all'art. 15 del contratto stipulato il 10.3.2023 tra il CP_3 e CP_ per i lavori di efficientamento energetico, contratto rispetto al quale l'attrice non ha formulato alcuna domanda in questa sede. La clausola compromissoria prevista in un contratto non si estende in automatico ad altri contratti tra le parti anche se collegati, ipotesi di collegamento che, peraltro, non ricorre nel caso di specie (cfr. Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29332 del 22/12/2020 "*La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della*

clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola; tale situazione, peraltro, non corrisponde a quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale perché, ove si tratti di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede.”). nel contratto azionato nessun richiamo le parti hanno fatto al contratto del **CP_3** né alla specifica clausola compromissoria.

Sempre in via preliminare **CP-** ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione prevista dalla clausola di cui all'art. 15 del contratto stipulato il 10.3.2023. Sul punto deve osservarsi quanto già detto con riferimento alla eccezione precedente posto che la previsione della mediazione come condizione di procedibilità risulta inserita in contratto rispetto alla quale la ricorrente non ha formulato domande e non è richiamata nel contratto per i lavori di ristrutturazione per cui è causa. A ciò si aggiunga che la ricorrente agisce per la restituzione di somme pagate in esecuzione di un contratto di appalto, materia che non rientra tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D. l.vo 28/2010 né la qualifica del rapporto nei suddetti termini è stata messa in discussione dalla resistente. Pertanto, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda.

CP- ha poi contestato la legittimazione attiva della ricorrente che ha agito in qualità di procuratrice della madre, laddove il contratto siglato per la ristrutturazione degli immobili è stato sottoscritto in proprio da **Parte_I**

La ricorrente ha prodotto la procura generale che la madre le aveva conferito con atto notarile il 24.3.2021 e con cui le attribuiva la facoltà di agire in relazione ai beni immobili di sua proprietà e in particolare al punto 11 anche di stipulare contratti di appalto oltre che la rappresentanza in giudizio per le controversie relative a tali beni.

Quindi la stipula del contratto cui si riferiscono le domande proposte dalla ricorrente rientrava nel potere conferitole dalla procura così come la proposizione dell'odierna azione.

Peraltro, del fatto che il contratto di appalto fosse stato concluso da **Pt_I** per conto della madre la stessa **CP-** si è dimostrata consapevole nella mail inviata il 6 maggio 2024 (doc. 9 ricorrente) in cui faceva espresso riferimento ai lavori da eseguirsi presso gli appartamenti della madre della **Pt_I**

che nelle bozze di nuovi contratti allegata alla stessa mail, non disconosciuta da ^{CP-}, ove ^{Pt_1} era indicata come delegata dal proprietario. Lo stesso dicasi per il contratto siglato il 10.3.2023 per i lavori di efficientamento del condominio in cui la ^{Pt_1} figura come delegata della madre, proprietaria degli immobili.

Nel contratto di appalto per cui è causa, ^{Parte_1} è indicata quale committente dei lavori di ristrutturazione.

Deve osservarsi che nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particolare di mandato, legittimato attivamente a ripetere, nei confronti dell'*accipiens*, il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., che consente al mandante, sostituendosi al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016).

La resistente ha contestato anche che il contratto di appalto stipulato da ^{Parte_1} fosse privo di data certa. Il documento contrattuale, prodotto da entrambe le parti, corrisponde e la ricorrente ha prodotto anche la mail del 5.6.2023 inviata all'allora rappresentante dell'^{CP-} con cui restituiva i contratti firmati (doc. 5 ricorrente) cui seguiva l'emissione della fattura ^{CP-} del 6.6.2023.

Passando all'esame del merito le domande della ricorrente sono fondate e meritano accoglimento, con delle precisazioni in relazione al *quantum*, per le ragioni di seguito esposte.

La resistente ha contestato la ricostruzione della ricorrente specificando che *“L'interruzione dei lavori contestata dal ricorrente è stata determinata da cause non imputabili alla società convenuta. In particolare: - La demolizione della soletta è stata resa necessaria dalle condizioni strutturali dell'immobile, emerse solo in corso d'opera e non preventivamente rilevabili”* (pag. 2 comparsa) e che i lavori non erano stati ripresi per divergenze con la committenza circa le necessarie opere di messa in sicurezza oltre che divergenze rispetto alle proposte del progettista incaricato dalla

^{Pt_1}

Nel merito contestava le risultanze dell'ATP- cui la resistente riferiva di non aver partecipato per incomprensioni tra la società e il legale dell'epoca- che non avevano tenuto conto dello stato di fatiscenza dell'immobile, dimora storica, e delle spese tecniche e di due diligence sostenute da ^{CP-}. Infine, chiedeva in via riconvenzionale il pagamento delle suddette spese come da conteggi allegati. Su richiesta della committente, odierna ricorrente, era stato promosso un procedimento per ATP (r.g. 10217/2024) per la verifica dello stato dei luoghi, dei lavori eseguiti da ^{CP-} e dei danni lamentati al solaio, al fine di individuare in modo analitico le cause dei vizi riscontrati, nonché le opere necessarie alla loro eliminazione e i relativi costi, nonché i rapporti dare e avere tra le parti.

La relazione redatta dal c.t.u. nominato Ing. *Per_I*, depositata dalla ricorrente agli atti del presente giudizio, premettendo che le fatture emesse dalla ditta *CP_I* riportano riferimenti alla pratica edilizia relativa ai lavori di efficientamento e non a quelle di ristrutturazione degli appartamenti della madre di *Pt_I* riportava tutte le lavorazioni oggetto del contratto che avrebbero dovuto essere eseguite secondo quanto indicato nel computo metrico (pag. 8 rel.); poi evidenziava le lavorazioni eseguite dall'impresa per come risultanti dalle foto prodotte dall'attrice e dallo stato dei luoghi riscontrato e consistite prevalentemente in lavori di demolizione e smantellamento di controsoffitti e rimozione dei punti luce- constatando il sostanziale abbandono del cantiere. Il CTU concludeva che erano stati effettuati lavori di demolizione per € 15.441,38 oltre iva; che risultavano mancanti tutte le opere di ristrutturazione interna per un totale di € 128.772,96 oltre iva rispetto a quanto oggetto di contratto, e che risultavano non eseguite le prestazioni professionali; il c.t.u. accertava poi che la causa dei danni riscontrati, consistenti in un foro sul solaio, era riferibile ad un'esecuzione dei lavori approssimativa, non completa ed effettuata in violazione delle regole dell'arte, con omissione delle ordinarie cautele necessarie all'esecuzione di un lavoro di ristrutturazione; che le spese per eliminare i danni cagionati al solaio, alla luce del prezzario regionale ammontavano ad € 2.879,51 oltre iva.

Le conclusioni cui è pervenuta la relazione di accertamento tecnico preventivo, ritualmente acquisita nel presente giudizio, sono pienamente condivise dal Tribunale, avendo il consulente d'ufficio risposto in modo puntuale ai quesiti che gli sono stati posti. Si ricorda che *“l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenta la irrivalenza dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse”* (Cass. civ. sent. 05.04.2016 n. 6591; Cass. civ. Sent.23693/2009)".

In particolare, devono ritenersi corrette e condivisibili le stime del valore dei lavori di demolizione effettivamente eseguiti, del valore delle opere di ristrutturazione mancanti e dei costi degli interventi di ripristino eseguite dal consulente tecnico, così come dettagliata nella contabilità analitica contenuta nella relazione, in quanto fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata (cfr., sul punto, ex multis Cass. Civ. 33742/2022 e Cass. Civ. n. 1815/2015,

secondo cui “*il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento*”).

Peraltro, la resistente ha genericamente contestato tutto il contenuto della relazione senza specificare le motivazioni per cui non dovrebbero ritenersi condivisibili i criteri utilizzati o le conclusioni raggiunte. Invero, ^{CP} si è limitata a lamentare che il consulente non avesse tenuto conto delle spese sostenute dall'impresa per come indicate nel prospetto allegato alla comparsa che costituisce un documento riepilogativo predisposto dall'impresa stessa e che contiene riferimenti generici ad attività svolte con riferimento allo stabile di via Monesiglio, non documentate e che, quindi, non è idoneo in alcun modo a mettere in discussione le conclusioni del CTU.

Sussiste quindi la responsabilità dell'impresa convenuta in giudizio, quale appaltatrice delle opere di ristrutturazione degli immobili di via Monesiglio. Al riguardo, basti osservare che, dalle risultanze della consulenza tecnica già esaminata si evince chiaramente che la condotta tenuta dall'impresa medesima in sede esecutiva ha determinato l'insorgenza del danno e che non sono state effettuate le ristrutturazioni oggetto dei pagamenti già eseguiti dalla ricorrente; si evince inoltre che nessuna pratica edilizia sia mai stata presentata per i lavori in oggetto, circostanza che esclude che le prestazioni professionali siano state eseguite, ragione per la quale non può esserne richiesto il pagamento dalla resistente. D'altro canto, l'impresa non ha fornito alcuna prova liberatoria, affermando anzi- come sopra riportato testualmente- che la demolizione del solaio sia stata consapevolmente cagionata e fornendo a sua discolpa circostanze generiche e non suffragate da alcun riscontro, o contraddette dalle evidenze documentali agli atti.

Sostiene, infatti, senza giustificare come le circostanze indicate possano incidere sulla pretesa della ricorrente, che l'immobile fosse una dimora storica e che tale circostanza abbia richiesto manodopera specializzata e tecniche di demolizione particolari, ma di certo tali caratteristiche sussistevano anche prima della stipula del contratto, e in ogni caso nell'art. 1 del contratto di appalto la società dichiarava di essere a conoscenza dello stato attuale dell'immobile; anche il riferimento agli articoli del contratto di appalto relativi al superbonus, non oggetto della controversia, appare inconferente come pure il richiamo al fatto che la ricorrente si era rifiutata di affrontare non meglio specificate spese di messa in sicurezza per la cifra di € 80.000,00 che evidentemente esulavano dalle somme già corrisposte. Ad ogni modo, tale rilievo non coglie nel segno posto che la ricorrente ha limitato la richiesta alla restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti e il pagamento dei costi di ripristino del solaio danneggiato.

Per la quantificazione dei danni e dell'importo a credito della ricorrente si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di ripristino e dei calcoli eseguita dal c.t.u., con le precisazioni che seguono in punto calcolo dell'iva.

Dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso infatti che la società resistente ha ricevuto dalla ricorrente acconti per € 108.339,58, somma che deve considerarsi comprensiva di iva come risulta dalle fatture emesse da CP- e diversamente da quanto indicato dal CTU a pag. 14 della sua relazione; la società, invece, ha eseguito lavori di demolizione stimati in € 15.441,38, oltre IVA al 10%, pari a € 1.544,14, per un totale di € 16.985,52.

Considerato che i lavori previsti dal contratto non sono stati eseguiti, la differenza tra l'acconto versato e il valore delle opere realmente effettuate determina un credito della ricorrente pari a € 91.354,06.

Inoltre, la consulenza ha accertato che il costo dei lavori di ripristino del solaio danneggiato dall'impresa ammonta a € 2.879,51, ai quali si applica l'IVA al 10%, pari a € 287,95, per un totale di € 3.167,46.

Pertanto, il credito complessivo della ricorrente nei confronti della società, comprensivo dei lavori non eseguiti e delle spese per il ripristino, ammonta a € 94.521,52, somma che la società CP- deve corrispondere alla ricorrente.

La ricorrente ha chiesto anche la condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla notifica del ricorso per ATP sino al saldo. Come sottolineato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 7677/2025, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409) e tali interessi decorrono dalla domanda giudiziale. Nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto il ricorso per ATP quindi non si ha contezza di quando sia stato depositato e ad ogni modo lo stesso non può qualificarsi come domanda giudiziale avendo finalità conciliativa e di accertamento e formazione della prova con la conseguenza che solo all'esito dello stesso l'obbligazione è determinata nel suo ammontare. Gli interessi sulla somma come sopra rideterminata possono quindi essere riconosciuti dalla domanda con cui il presente giudizio è stato avviato.

Deve, invece, essere respinta la domanda riconvenzionale della resistente che, come già anticipato, è basata su conteggi di spese non chiaramente riferibili ai lavori oggetto di causa- comprendendo il documento riferimenti a una due diligence non allegata e non riferibile al contratto e alle spese per i superbonus riguardante i lavori commissionati dal condominio- e non suffragati da documentazione comprovante che l'impresa li abbia sostenuti, e su lavori di demolizione già oggetto di quantificazione da parte del CTU.

Con riferimento, invece, ai costi sostenuti nella fase dell'accertamento tecnico preventivo per il consulente e il rimborso di contributo e marca per euro 406,00, che sono fatti oggetto di espressa domanda di restituzione che deve essere accolta, si rileva che le spese erogate al consulente d'ufficio dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo, comprensive di quelle per le prove ed indagini svolte durante tale procedura, costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di cui all'art. 92 c.p.c. (*ex multis*, Cass. n. 9735/2020; Cass. 15672/2005; Cass. n. 1690/2000; Cass. n. 12759/1993). Tali somme risultano dal decreto di liquidazione emesso dal giudice nel procedimento per ATP e dalla fattura dell'Ing. *Per_I* prodotta dalla ricorrente (euro 3764,47 comprensivi di Iva).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della resistente. Tali spese si liquidano in euro 6307,00 in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto e della natura documentale, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, che non è stata svolta. In base al medesimo principio vengono poste a carico dell'impresa convenuta le spese di CTU e il rimborso del contributo versato per l'accertamento tecnico preventivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone

- ACCERTATO il diritto di credito della ricorrente alla restituzione delle somme pagate in

